



# COMUNE DI SAMPEYRE

Piazza della Vittoria n. 52 - CAP: 12020

Provincia di Cuneo

Tel. 0175/977148 - Fax 0175/977824

Codice fiscale e Partita IVA: 00253640049

## NUOVA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE "MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19" DI CUI AL DPCM 24 OTTOBRE 2020

Prot. **7516**  
Ordinanza n. **88**

Sampeyre 26/10/2020

### IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza contingibile ed urgente n.86 prot.7264 del 15/10/2020 adottata sulla base del DPCM del 13 ottobre 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.258 del 18/10/2020;

Visto il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.265 del 25/10/2020;

Vista l'ordinanza del MINISTRO DELLA SALUTE di intesa con IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE del 23/10/2020 sul divieto di spostamento dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo su tutto il territorio regionale;

Stante la necessità e l'urgenza di recepire e adottare le suddette misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione del virus anche in sede locale;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e lo Statuto Comunale vigente;

### ORDINA

- 1) È confermato l'obbligo sull'intero territorio comunale di avere sempre con sé la mascherina e indossarla nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private (uffici, esercizi commerciali, esercizi pubblici, luoghi di culto), all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi e in tutti i luoghi all'aperto con esclusione dai predetti obblighi:
  - a) dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  - b) dei bambini di età inferiore ai sei anni;
  - c) dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- 2) È, parimenti, confermato l'obbligo sull'intero territorio comunale di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- 3) Per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) è confermato l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- 4) L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è confermato condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle vigenti linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;
- 5) È confermato consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento

di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo del rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia ;

- 6) È confermato consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- 7) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali. Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, aventi carattere amatoriale;
- 8) Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- 9) Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
- 10) L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni;
- 11) È confermato consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773;
- 12) Sono confermati sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- 13) L'accesso di parenti e visitatori alle strutture residenziali R.A.F. CASA SAMPEYRE e RICOVERO SAN GIUSEPPE entrambe di Sampeyre, è confermato limitato ai soli casi indicati dalla DIREZIONE della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione sia per il personale tecnico e sanitario che per gli anziani o soggetti ospitati nonché a provvedere alla rigorosa applicazione delle misure per la sanificazione e disinfezione degli ambienti;
- 14) Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- 15) Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

- 16) Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- 16) Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto comunque dei criteri vigenti per le diverse tipologie delle strutture ricettive.
- 17) Su tutto il territorio del Comune di Sampeyre così come su tutto il territorio della Regione Piemonte, dalle ore 23,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti fino al 13 novembre 2020 solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza; La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del tipo di MODELLO allegato alla presente ordinanza.

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza sindacale si rinvia ai **Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 e 24 ottobre 2020** richiamati in premessa.

#### AVVERTE

che la presente ordinanza, fatta salva la validità del punto 17) limitata fino al 13/11/2020, ha validità fino al 24 novembre 2020 ed eventuale proroga.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Sampeyre e trasmessa alla Prefettura-U.T.G. di Cuneo, alla locale Caserma dei Carabinieri e ai Carabinieri Forestali per quanto di rispettiva competenza.



IL SINDACO  
(AMORISCO DR. DOMENICO)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned to the right of the printed name of the Mayor.

## AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), residente in \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ e domiciliato/a in \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, identificato/a a mezzo \_\_\_\_\_

nr. \_\_\_\_\_, rilasciato da \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ , utenza telefonica \_\_\_\_\_, consapevole delle conseguenze penali

previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

## DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale;
- di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- **che lo spostamento è determinato da:**
  - **comprovate esigenze lavorative;**
  - **motivi di salute;**
  - **altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;**  
(specificare il motivo che determina lo spostamento):

\_\_\_\_\_ ;  
➤ **che lo spostamento è iniziato da** (indicare l'indirizzo da cui è iniziato)

\_\_\_\_\_ ;

➤ **con destinazione** (indicare l'indirizzo di destinazione)

\_\_\_\_\_ ;

➤ **in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:**

\_\_\_\_\_ .

Data, ora e luogo del controllo  
Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia